

michela martino avvocato  
via vespucci, 36 – 10129 torino  
tel. 0115096054 – fax 0115801330

**CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

PER

**MICHELA MARTINO**, nata a Torino l'11.4.1970 e residente in Torino Via Vespucci 36, C. F. : MRT MHL 70D51 L219A, avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Torino, in proprio, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC [michelamartino@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:michelamartino@pec.ordineavvocatitorino.it) comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax 011/5801330, e domiciliata in Torino, Via Vespucci 36;

APPELLANTE

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A (C. F.: 80185250588),

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 (C. F.: 97613140017),

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Torino, Via Coazze, 18,

tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, I comma c.p.c., dalla dott.sse Paraforiti Concetta e Rivero Tecla, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, via Coazze, 18, - PEC: [ufficiocontenzioso.usrpi@pec.it](mailto:ufficiocontenzioso.usrpi@pec.it);

APPELLATI

**E NEI CONFRONTI DI**

**TUTTI I DOCENTI** inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani per la **CLASSE DI CONCORSO A019 (attuale A046)** vigenti negli anni scolastici **2014-2017**, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, (che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio).

LITISCONSORTI APPELLATI CONTUMACI

**AVVERSO**

**LA SENTENZA N. 1879/2017 (R.G.L. n. 5036/2017) EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO-**



**SEZIONE LAVORO GIUDICE DOTT.SSA CLOTILDE FIERRO**

**IN DATA 12.10.2017, NON NOTIFICATA**

\* \* \*

**Indice atto :**

Svolgimento del processo di primi grado .....	<b>Pag. 2</b>
Fatto.....	<b>Pag. 5</b>
Impugnazione sentenza di primo grado.....	<b>Pag. 7</b>
Motivi di appello:	
1) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 BIS DEL D. L. 97/2004 CONVERTITO IN L. 143/2004, DELL'ART. 1, COMMA 695, L. 296/2006. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 e 5 COSTITUZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990.....	<b>Pag. 10</b>
2) ERRATA VALUTAZIONE DI UN ELEMENTO DI FATTO DECISIVO AI FINI DELLA PRONUNCIA.....	<b>Pag. 17</b>
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA GERARCHIA DELLE FONTI.....	<b>Pag. 19</b>
4) ERRATA E/O FALSA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE DI UN DIRITTO PERFETTO.....	<b>Pag. 20</b>
Conclusioni .....	<b>Pag. 21</b>
Istanza modalità notificazione ex art. 151 c.p.c.....	<b>Pag. 24</b>

\* \* \*

*Svolgimento del processo di primo grado*

- 1) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, la ricorrente evocava in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, l'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO, nonché TUTTI I DOCENTI inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani per la CLASSE DI CONCORSO A019 (attuale A046) vigenti negli anni scolastici 2014-2017, chiedendo al Giudice adito che:  
  
PREVIO ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE :



**A.** del provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti, in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Torino ha cancellato la ricorrente MARTINO Michela dalla graduatoria ad esaurimento classe di concorso A019 (attuale A046) per omessa presentazione della domanda di aggiornamento;

**B. quali atti presupposti**

- **dell'art. 1 commi 2 e 3 del DDG 16 marzo 2007** nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- **dell'art. 1 comma 2 del D.M. 42 dell' 8 aprile 2009** nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- **dell'art.1 comma 1 del D.M n. 44 del 12 maggio 2011** nelle parti in cui prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- **dell'art. 1 comma 1 del D.M n. 235 del 1 aprile 2014** nelle parti in cui prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- **del DM n. 325 del 3.6.2015** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di aggiornamento;

- **del DM n. 495 del 22.6.2016** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di aggiornamento;

- **del DM n. 400 del 12.6.2017** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o



comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di aggiornamento;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota;

### **C. QUALE ATTO CONSEQUENZIALE**

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, vigente negli anni scolastici 2104-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A019, il nominativo e la posizione della Prof.ssa MARTINO MICHELA;

#### IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti (stante i tempi tecnici per la convocazione di un molteplice numero di controinteressati) avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza,

volesse,

ex artt. 700 e 669 *quater* e ss. c.p.c., con decreto, o in via di estremo subordine, con ordinanza,

previa fissazione di udienza all'uopo, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente del diritto al reinserimento nella terza fascia della Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A019 (attuale A046), nella posizione con il punteggio posseduto al momento della cancellazione e con quello aggiornato per effetto dei titoli di servizio *more tempore* acquisiti;

#### NEL MERITO

ritenuto sussistente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento,

- condannare le Amministrazioni intime ciascuna per la propria competenza ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto al reinserimento nella terza fascia della Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A019 (attuale A046) nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, posseduto al momento dell'illegittima cancellazione e successivamente maturato per effetto dei titoli di servizio *more tempore* acquisiti.

#### In via istruttoria,

in caso di contestazione, ex art.. 210 c.p.c., ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione/punteggio utile per il reinserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.



Con riserva di agire anche in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

- 2) Con comparsa di costituzione depositata in data 7.8.2017 si costituivano il Miur, l'USR e l'Ambito Territoriale, convenuti, contestando le domande della ricorrente e chiedendone il rigetto.
- 3) All'udienza cautelare del 9 agosto 2017 il Giudice, fatte discutere le parti, si riservava.
- 4) A scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, con decreto n. 15763/17 in data 11.8.2017 il Giudice, ritenuti insussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, rigettava il ricorso cautelare.
- 5) Alla successiva udienza del 12.10.2017, previa discussione delle parti, il Giudice Dott.ssa Fierro, rigettava nel merito il ricorso proposto con la sentenza n. 1879/2017, oggetto della presente impugnazione.

\* \* \*

Premesso in

## FATTO

### La posizione soggettiva della ricorrente

1. La ricorrente è una professoressa – precaria – abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche ex d.p.r. n. 19/2016), in possesso del titolo di accesso per le graduatorie permanenti, in cui è stata inserita, di cui all'art. 1 del D. L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004 n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1 comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. In virtù di tale decreto la ricorrente, fino all'anno scolastico 2011/2012 risultava regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie (GAE) della Provincia di Torino per la classe di concorso A019 con punti 14 (DOC. 1 allegato al ricorso di primo grado).
3. Nelle more, non avendo mai prestato servizio di supplenza, da un lato, e non essendo intervenute condizioni modificative rispetto a quelle indicate all'atto di iscrizione nelle graduatorie permanenti (poi graduatorie ad esaurimento), dall'altro, la ricorrente, non avendone pertanto effettivamente motivo, non presentava domanda di aggiornamento nelle suddette graduatorie.
4. La ricorrente, tuttavia, è stata cancellata da tali graduatorie a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti citati in epigrafe.
5. La cancellazione dalla GAE, eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato alla ricorrente, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali: - la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da



presentarsi entro il termine indicato; - la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

6. Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.
7. La ricorrente, dunque, ha appreso di essere stata cancellata dalla graduatoria in modo del tutto casuale, e precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione di docenti nelle graduatorie ad esaurimento (Legge n. 107/2015).

#### **Le graduatorie ad esaurimento – precisazione normativa.**

8. Le graduatorie ad esaurimento – dette GAE – nascono dalla “cristallizzazione” delle graduatorie permanenti (di cui all'art. 1 del D. L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004 n. 143), per effetto dell'art. 1 comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e sono composte, così come modificate dall'art. 1 commi 2 e 7 del D.L. n. 255 del 3.07.2001, convertito in L. n. 333 del 20.08.001, da tre fasce e da una successiva (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare, per quel che concerne la presente controversia, la III fascia è riservata agli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione/ titolo abilitante all'insegnamento o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 6 aprile 1999 (scuola infanzia), 2 aprile 1999 (scuola primaria), 1 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali pareggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999; IV fascia istituita nell'a. s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/ 2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: (...). Invece, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da: I fascia costituita da tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo; II fascia costituita da coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo; III fascia costituita dagli ispiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
9. Le graduatorie ad esaurimento sono state utilizzate per le immissioni in ruolo e, a partire dal 2015 (ex legge n.107/2015 cosiddetta legge Buona Scuola), sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze “lunghe” (fino al 31 agosto o al 30



giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe).

10. Ciò precisato si evidenzia, in tale ambito, che la ricorrente ha prestato servizio per la Classe di Concorso A019 – Discipline Giuridiche ed economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche) per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 presso l'IIS Bodoni – Paravia corrente in Torino (DOC. 2 allegato al ricorso di primo grado), nelle graduatorie di istituto di II Fascia, in quanto abilitata ma non inclusa (seppure illegittimamente) nelle GAE.
11. D'altro canto, a causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE, la ricorrente è stata esclusa dalle assunzioni previste e, pertanto, ancora oggi si trova in una condizione di precariato.
12. Inoltre, dal 16.07.2015 è entrata in vigore la Legge n. 107 c.d. “La Buona Scuola” che ha previsto un nuovo piano di assunzioni che, però, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali previsti per l'accesso all'insegnamento. Pertanto, la ricorrente, non essendo inserita nelle GAE per l'illegittimo comportamento del MIUR, sarà concretamente esclusa dal piano di stabilizzazione varato dal governo.

\* \* \*

Ciò premesso, con il presente atto,

### **si impugna**

la predetta sentenza n. 1879/2017 (R.G.L. n. 5036/2017) emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro in data 12 ottobre 2017, in quanto del tutto illegittima nelle parti in cui afferma rispettivamente che:

- 1) Ai sensi dell'art. 1, co. 605, Legge 296/2006, “ (...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...”.  
Con l'art. 1, co. 2, D.D.G. 16/3/2007 si è quindi previsto che, “a norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.  
Il successivo comma terzo ha inoltre stabilito che, “a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa”.  
Con il D.M. 44/2011 si è previsto che “il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può



chiedere: a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza".

Infine, ai sensi dell'art. 10, co. 2, D.M. 235/2014 sono motivo di esclusione dalle procedure in oggetto, tra gli altri, la presentazione della domanda oltre i tempi stabiliti e la presentazione della domanda con modalità diversa da quella prevista.

Come condivisibilmente affermato dal tribunale di Milano nella sentenza n.12908/15 " la disciplina di cui all'art. 1, co. 605, Legge 296/2006 (cd. Finanziaria 2007) si differenzia dalla disciplina precedente, prevista dall'art. 1, co. 1 bis, D.L. 97/2004, convertito in Legge 143/2004, che espressamente contemplava una cancellazione non definitiva permettendo il reinserimento dei docenti cancellati a domanda degli interessati: "dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Il trattamento differenziato previsto dalle due previsioni trova la sua ragion d'essere nella ratio della nuova disciplina, che ha modificato la natura delle graduatorie al precipuo fine di portarle ad esaurimento, non consentendo inserimenti ulteriori rispetto alle ipotesi tassativamente previste. Tra i casi per i quali è ancora consentito, in via eccezionale, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non è contemplato quello del reinserimento conseguente a cancellazione: la norma fa espressamente salvi i soli nuovi inserimenti per il biennio 2007/2008. La Legge 296/2006, dunque, nel mutare la natura delle graduatorie da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha introdotto un limite ontologico in quanto la graduatoria ad esaurimento è, per sua stessa definizione, destinata a "consumarsi" e non è quindi modificabile con ulteriori, ordinari, inserimenti di personale. La trasformazione delle graduatorie è funzionale alla riapertura dei concorsi a cattedra, in un complesso sistema volto a garantire l'immissione in ruolo di quanti da anni permangono nelle graduatorie, con parallela possibilità di nuovi accessi alla professione a mezzo concorso. Ci si riferisce, segnatamente, a quel "piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009" che l'art. 1, co. 605, lett. c, Legge 296/2006 espressamente richiama. E' evidente che, per risultare possibile e controllabile, per poter funzionare, un simile meccanismo richiede che sia prevedibile ex ante, quantificabile, il numero definitivo delle immissioni che dovranno essere disposte attingendo dalle graduatorie già esistenti: solo in questo modo il MINISTERO può procedere con la previsione del numero dei posti da mettere, di volta in volta, a concorso. Era necessario, dunque, cristallizzare le graduatorie. (...).

E' quindi proprio la ratio sottesa alla disciplina del 2006 a rendere incompatibile con il nuovo assetto delle graduatorie ad esaurimento il sistema ordinario di reinserimento a domanda a seguito della pregressa cancellazione. Vi è una vera e propria incompatibilità tra la nuova e la previgente disciplina, un'incompatibilità che incide negativamente sull'operatività dell'art. 1, co. 1bis, D.L.97/2004, convertito in Legge 143/2004. Né si ritiene che tale considerazione possa esser superata dal rilievo che il Legislatore ha consentito "l'inserimento in via di eccezione di ulteriori categorie di persone come, per il biennio 2007/008, i docenti che alla data di entrata in vigore della legge fossero in possesso di abilitazione ovvero con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione..." (C.d.A. Milano, 3 agosto 2015, n. 3810, cit.). Rientra nella potestà legislativa quella di valutare e prevedere ipotesi derogatorie alla regola generale e, peraltro, la previsione richiamata dalla Corte d'Appello era con tutta evidenza destinata a garantire il passaggio graduale dal vecchio sistema delle graduatorie permanenti al nuovo sistema delle graduatorie ad esaurimento: si tratta, dunque, di eccezioni insindacabili e ragionevoli.





Da quanto appena osservato consegue che il D.D.G. 16/3/2007, nella parte in cui stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla stessa, non può essere ritenuto illegittimo né essere disapplicato in quanto coerente con la normativa di rango primario sopra riportata. Del pari, legittimo risulta essere altresì il D.M. 235/2014 che si è limitato a confermare e attuare la scelta del Legislatore. La cancellazione in caso di omessa domanda deriva, quindi, da una previsione di rango primario.”

Nello stesso senso si è peraltro espressa la corte d'appello territoriale con motivazione di seguito trascritta ed interamente condivisa da questo giudice: “Non ritiene, tuttavia, il Collegio di condividere tali motivi d'appello, ritenendo, invece, pienamente condivisibile la motivazione posta dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, conforme al citato precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.1056/10; Consigliere estensore dott.ssa E. Barbero). Si rammenta che la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1-bis del d.l. n. 97 del 2004, convertito nella legge n.143/2004, invocata dall'appellante in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti, prevedeva: “1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (2)”.

Con la successiva legge n.296 del 2006, all'articolo 1, comma 605, era stabilito che:

“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.”

Ora, se la legge finanziaria 2007 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risulta ancora possibile.

Come già evidenziato dal Tribunale, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis della legge n.143/2004 risulta dunque incompatibile con la ratio della nuova disciplina, intesa, come s'è detto, a modificare la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati. In merito si rammenta la citata pronuncia di questa Corte che ha ritenuto come:“Le argomentazioni svolte dall'appellante non sono condivisibili.

Proprio alla luce della ratio sottesa alla legge 296/2006, che trasformò in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti, con l'evidente intento di non consentire ulteriori inserimenti di personale nelle stesse, fatta eccezione per i due casi espressamente contemplati (nei quali, peraltro, pacificamente non rientra l'attuale appellante), il decreto dirigenziale 16/3/2007 nella parte in cui, all'art. 1 II comma, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione, non più temporanea, ma definitiva dalla stessa, non può ritenersi illegittimo ed essere disapplicato, apparendo pienamente in sintonia con la previsione normativa intervenuta di modifica della natura delle graduatorie in esame. Pacificamente il ...., entro la data del 19/4/2007 prevista dal suddetto decreto dirigenziale, non presentò la domanda per mantenere la propria iscrizione nelle graduatorie e venne perciò cancellato definitivamente dalle stesse”.

- 2) Infine, si deve rilevare che l'abrogazione implicita della precedente normativa non deriva dalle disposizioni dettate tramite i decreti ministeriali, bensì direttamente dalla acclarata incompatibilità tra



le due fonti. Il DM dunque costituisce soltanto l'esplicitazione dell'intento legislativo." ( cfr. sentenza corte d'appello di Torino dell'11.11.2014 rgl 497/14).

- 3) Da ultimo va rilevato che il richiamo alla sentenza n. 5285/17 resa dalla Cassazione e prodotta dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto è fuorviante posto che, come la corte ha sottolineato (pag. 4), quella fattispecie era diversa da quella qui oggetto di decisione riguardando un caso di docente iscritta con riserva nelle graduatorie.

Per i seguenti

### **MOTIVI DI APPELLO**

- 1) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 BIS DEL D. L. 97/2004 CONVERTITO IN L. 143/2004, DELL'ART. 1, COMMA 695, L. 296/2006.**  
**- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 e 5 COSTITUZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990.**

Il giudice di prime cure non ha correttamente applicato una norma di legge avendo ritenuto, in violazione delle norme sopra richiamate, che *“la disciplina di cui all'art. 1, co. 605, Legge 296/2006 (cd. Finanziaria 2007) si differenzia dalla disciplina precedente, prevista dall'art. 1, co. 1 bis, D.L. 97/2004, convertito in Legge 143/2004, che espressamente contemplava una cancellazione non definitiva permettendo il reinserimento dei docenti cancellati a domanda degli interessati: “dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.* Il trattamento differenziato previsto dalle due previsioni trova la sua ragion d'essere nella ratio della nuova disciplina, che ha modificato la natura delle graduatorie al precipuo fine di portarle ad esaurimento, non consentendo inserimenti ulteriori rispetto alle ipotesi tassativamente previste. Tra i casi per i quali è ancora consentito, in via eccezionale, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non è contemplato quello del reinserimento conseguente a cancellazione: la norma fa espressamente salvi i soli nuovi inserimenti per il biennio 2007/2008. La Legge 296/2006, dunque, nel mutare la natura delle graduatorie da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha introdotto un limite ontologico in quanto la graduatoria ad esaurimento è, per sua stessa definizione, destinata a “consumarsi” e non è quindi modificabile con ulteriori, ordinari, inserimenti di personale. La trasformazione delle graduatorie è funzionale alla riapertura dei concorsi a cattedra, in un complesso sistema volto a garantire l'immissione in ruolo di quanti da anni permangono nelle graduatorie, con parallela possibilità di nuovi accessi alla professione a mezzo concorso. Ci si riferisce, segnatamente, a quel “piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009” che l'art. 1, co. 605, lett. c, Legge 296/2006 espressamente richiama. E' evidente che, per risultare possibile e controllabile,



*per poter funzionare, un simile meccanismo richiede che sia prevedibile ex ante, quantificabile, il numero definitivo delle immissioni che dovranno essere disposte attingendo dalle graduatorie già esistenti: solo in questo modo il Ministero può procedere con la previsione del numero dei posti da mettere, di volta in volta, a concorso. Era necessario, dunque, cristallizzare le graduatorie.(...) E' quindi proprio la ratio sottesa alla disciplina del 2006 a rendere incompatibile con il nuovo assetto delle graduatorie ad esaurimento il sistema ordinario di reinserimento a domanda a seguito della pregressa cancellazione. Vi è una vera e propria incompatibilità tra la nuova e la previgente disciplina, un'incompatibilità che incide negativamente sull'operatività dell'art. 1, co. 1bis, D.L.97/2004, convertito in Legge 143/2004. Né si ritiene che tale considerazione possa esser superata dal rilievo che il Legislatore ha consentito "l'inserimento in via di eccezione di ulteriori categorie di persone come, per il biennio 2007/2008, i docenti che alla data di entrata in vigore della legge fossero in possesso di abilitazione ovvero con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione..." (C.d.A. Milano, 3 agosto 2015, n. 3810, cit.). Rientra nella potestà legislativa quella di valutare e prevedere ipotesi derogatorie alla regola generale e, peraltro, la previsione richiamata dalla Corte d'Appello era con tutta evidenza destinata a garantire il passaggio graduale dal vecchio sistema delle graduatorie permanenti al nuovo sistema delle graduatorie ad esaurimento: si tratta, dunque, di eccezioni insindacabili e ragionevoli. Da quanto appena osservato consegue che il D.D.G. 16/3/2007, nella parte in cui stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla stessa, non può essere ritenuto illegittimo né essere disapplicato in quanto coerente con la normativa di rango primario sopra riportata. Del pari, legittimo risulta essere altresì il D.M. 235/2014 che si è limitato a confermare e attuare la scelta del Legislatore. La cancellazione in caso di omessa domanda deriva, quindi, da una previsione di rango primario. Nello stesso senso si è peraltro espressa la corte d'appello territoriale con motivazione di seguito trascritto e interamente condivisa da questo giudice (...).*

Al contrario, come sancito dalla **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE con la sentenza n. 28250/2017 emessa in data 27.11.2017**, in continuità con l'orientamento già espresso da **Cass. 1° marzo 2017 n. 5285**,

"la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d. m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza".

La sentenza impugnata, pertanto, è totalmente illegittima e ingiusta avendo ritenuto lecita la cancellazione della ricorrente dalle GAE per effetto della mancata presentazione della domanda di aggiornamento nelle



stesse graduatorie, per quanto in motivazione sopra riportato.

La corretta ricostruzione del quadro normativo primario di riferimento conduce, invece, a ritenere illegittima la cancellazione dalle GAE della docente, odierna appellante, che non abbia per un certo tempo chiesto l'aggiornamento della graduatoria.

Richiamando letteralmente la motivazione della sentenza citata pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 28250/2017 del 27.11.2017,

“Ai fini della chiarezza espositiva occorre innanzitutto tener conto degli interventi normativi succedutisi nel tempo che hanno interessato la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, divenute ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006.

1. L'art. 401 del richiamato T.U., dopo aver previsto l'utilizzazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo del personale docente ex art. 399 dello stesso d.lgs., stabiliva, al comma 2, che le graduatorie medesime dovessero essere periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso regionale per titoli ed esami nonché di quelli che avevano domandato il trasferimento da altra provincia. La norma prescriveva che, contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti, dovesse essere effettuato l'aggiornamento delle posizioni e di punteggi da attribuire ai soggetti già iscritti, aggiornamento da effettuarsi con le modalità stabilite dal d.m. 27.3.2000 n. 123.

Il T.U. e le disposizioni regolamentari non prevedevano l'onere a carico dell'aspirante di richiedere espressamente la permanenza nella graduatoria, sicché l'omessa domanda di aggiornamento della posizione individuale determinava solo la impossibilità di tener conto, ai fini del punteggio, dei titoli ulteriori che nel frattempo fossero stati acquisiti.

2. Con l'art. 1, comma 1 bis, del d. l. 7.4.2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla l. 4.6.2004 n. 143, il legislatore ha previsto che “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

La *ratio* della norma va ricercata nell'esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all'assunzione. Peraltro la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell'aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale.



3. L'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto, con effetto dalla sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle "graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143" facendo, però, salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitazione nonché, con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti "così abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".

Il comma 607, poi, ha rinviato al decreto ministeriale, da emanarsi in occasione degli aggiornamenti biennali, le modifiche da portare alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004, che, per il resto, non è stato interessato dall'intervento normativo.

4. Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste dall'art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008 che, tra l'altro, ha consentito l'iscrizione degli aspiranti (...).
5. L'art. 1 del d. l. 25.9.2009 n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n. 167, nel dettare l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, quanto alla possibilità per il docente di richiedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, ha espressamente richiamato, al comma 4 ter, "le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d. l. 7 aprile 2004 n. 97 ..."
6. Con l'art. 9, comma 20, del d.l. 13.5.2011 n.70, convertito il legge 12.7.2011 n.106, il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 1, comma 4 del d.l. n. 97 del 2004 prevedendo che "A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1, comma 605, lett. C) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."

Ciò chiarito sotto il profilo normativo, la citata Suprema Corte afferma, quindi, che:

"Gli interventi normativi riportati nella loro successione smentiscono la tesi, sostenuta dal Ministero, della inapplicabilità alle graduatorie ad esaurimento delle disposizioni dettate dall'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004 poiché, al contrario, proprio a detta disciplina si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie, per indicare tempi e modalità di aggiornamento.

È significativo, a conferma della perdurante vigenza della norma sopra indicata, che ancora nel 2011 il legislatore sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione e, pur affermando, al comma 4, il



divieto di “nuovi inserimenti”, abbia lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda il “reinserimento”, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

Il criterio ermeneutico indicato dall’art. 12 delle preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dagli altri commi che lo precedono né di estendere il divieto di “ulteriori nuovi inserimenti” ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine di “reinserimento”, evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi”.

La Corte di legittimità sancisce, quindi, che:

“Né è sostenibile la tesi dell’abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla approvazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. S. U. 16.5.2013 n. 11833)”.

Pertanto, la Corte di Cassazione n. 28250/2017, in esame, conclude nel senso che:

“L’intervento attuato dal legislatore con l’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, perché, contestualmente alla trasformazione della natura delle graduatorie, sono stati previsti nuovi inserimenti, non solo a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasione del primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, ma anche a favore di coloro che detto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessa l’iscrizione “con riserva”.

La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del sistema scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità di reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004”.



Pertanto, la Cassazione 27 novembre 2017, n. 28250, in esame, in via conclusiva ed in continuità con l'orientamento già espresso da Cass. 1° marzo 2017 n. 52685, sancisce che: **“La trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d. lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d. l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d. m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza”**.

Così sancito dalla Cass. 27 novembre 2017, n. 28250.

Già il Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 aveva ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie, motivando che: *“Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia (...). Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

*Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse) risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo nel futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.*



*L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. (...)”.*

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, gli atti amministrativi, di cui oggi si chiede in via incidentale la disapplicazione, sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti – già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno ommesso di presentare detta domanda di essere confermati – gli effetti dalla legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 3658/2014 , “(...) *le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. Del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il Competente Centro Servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d. m. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi “un breve termine perentorio per la regolarizzazione”.* Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

*In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà (...)” .*

I principi sopra riportati, poi, sono stati ribaditi dall'ordinanza n.1419/2015 con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: “secondo quanto pronunciato in termini con sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, perché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria (...)” .

Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe dovuto correttamente ritenere che l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non risulta di ostacolo alla riammissione in graduatoria della docente, odierna appellante, che ha ommesso di presentare la domanda di permanenza, giacché la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di





abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Ciò in quanto, il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n.296/2006) e, meno che mai, implicita per quanto chiarito dalla Cass. n. 28250/2017 sopra richiamata.

Anche la Corte d'Appello di Milano con sentenza 18.4.2017, respingendo il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione già soccombente in primo grado, ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7.4.2004, n. 97 il quale prevede che nelle Graduatorie permanenti "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", risulta vigente anche dopo la trasformazione delle Graduatorie dei docenti in Graduatorie ad esaurimento, specificando come "Ad avviso della Corte tale disposizione non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1 comma 605 lett. C) della successiva legge n. 296/2006 che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha trasformato le Graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 in Graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse maturato il diritto a tale inserimento ma ne sia stato cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento". La Corte d'Appello di Milano, quindi, ha chiarito che "non possono assumere rilievo in senso contrario i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, i quali, "pur richiamando l'art. 1 comma 1bis legge citata hanno affermato che la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento entro i termini comporta la definitiva cancellazione senza possibilità di un reinserimento successivo, non potendo tale disposizione, di carattere amministrativo, derogare ad una norma di legge" (principi affermati anche dal tribunale di Crotone con sentenza 8.6.2017).

## **2) ERRATA VALUTAZIONE DI UN ELEMENTO DI FATTO DECISIVO AI FINI DELLA PRONUNCIA.**

Il Tribunale di Torino è giunto alla predetta erronea conclusione, oggetto della presente impugnazione,



non avendo valutato e/o avendo falsamente valutato un elemento di fatto che, se correttamente ritenuto, avrebbe determinato il giudice di prime cure a diversa e favorevole pronuncia.

Precisamente, detto elemento è ravvisabile nel fatto che la ricorrente, odierna appellante, risultava, fino al periodo 2011/2012, regolarmente iscritta nella graduatoria ad esaurimento (GAE); ciò significa che, prima di allora e dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la di lei domanda cartacea di aggiornamento/permanenza era stata acquisita, come risulta dal documento n. 1 (DOC.1, allegato al ricorso di primo grado) che attesta il regolare inserimento della stessa ricorrente nella terza fascia della GAE della classe di concorso A019.

Ciò è quanto basta per affermare che non si tratta di un nuovo inserimento (non ammesso effettivamente dalla legge) ma di un “reinserimento” di docente che già vi era inclusa e che poi è stata illegittimamente “depennata” in applicazione di un atto amministrativo (cioè di un decreto ministeriale) in deroga alla legge del 2006 che, invece, non ha affatto previsto l'esclusione. La legge del 2006 non consente “nuovi” inserimenti nelle GAE ma, non avendo previsto l'esclusione dei docenti già inclusi, va da sé che legittima il reinserimento di quelli illegittimamente depennati.

Invece, del tutto erroneamente il Giudice di prime cure ha pronunciato l'impugnata sentenza non tenendo conto o ritenendo falsamente il presupposto di fatto che l'odierna appellante, abilitata, era iscritta fino a tutto il periodo 2011/2012 nella graduatoria ad esaurimento (GAE), con ciò determinandosi ad una conclusione e, quindi, ad una pronuncia diversa e sfavorevole alla ricorrente.

Presupposto di fatto che, di contro, se correttamente valutato, avrebbe condotto il giudice a ritenere che l'inclusione della ricorrente nelle GAE costituiva (e costituisce) un “reinserimento” – e non un nuovo inserimento – e, quindi, come tale consentito dalla normativa vigente; conseguentemente, per le ragioni suddette, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso proposto.

D'altro canto, lo stesso Giudice è incorso nella erronea applicazione dei DD.MM. 42/2009, 44/2011 E 235/2014 ritenendoli conformi alla normativa primaria.

Invece, in conformità alle norme ed ai principi sopra richiamati, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la norma di cui all'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, ancora vigente perché l'art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha solo fatto divieto di nuovi inserimenti, ma non ha modificato il d.l. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del “reinserimento” dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento. Anche l'art. 9, comma 20 del d.l. n. 70 del 2011 ha modificato il solo primo periodo dell'art. 1 comma 4, del d.l. n. 97 del 2004, lasciando inalterata la possibilità di re-iscrizione dell'aspirante all'assunzione, cancellato per omessa reiterazione della domanda. Conseguentemente, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente disapplicare i decreti ministeriali, che hanno previsto la definitività della cancellazione, perché in contrasto con la norma primaria alla quale detti decreti dovevano dare attuazione; vista anche la sentenza del Consiglio di Stato n.



3658 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009 nella parte in cui ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa.

### **3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA GERARCHIA DELLE FONTI.**

Il Giudice di prime cure, poi, erroneamente ha ritenuto che *“Infine, si deve rilevare che l'abrogazione implicita della precedente normativa non deriva dalle disposizioni dettate tramite i decreti ministeriali, bensì direttamente dalla acclarata incompatibilità tra le due fonti. Il DM dunque costituisce soltanto l'esplicitazione dell'intento legislativo.”* ( cfr. sentenza corte d'appello di Torino dell'11.11.2014 rgl 497/14).

Di contro, come già osservato sopra, non è sostenibile la tesi dell'abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite (Cass. S. U. 16.5.2013 n. 11833), la abrogazione per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla approvazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (v. Cass. n. 28250/2017, citata).

Pertanto, si deve ritenere che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d. m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza” (Cass. 27.11.2017, n. 28250 in continuità con l'orientamento già espresso da Cass. 1.3. 2017, n. 5285).

Ciò posto, la sentenza di primo grado è stata pronunciata, pertanto, in violazione del principio cardine della gerarchia delle fonti secondo il quale una fonte normativa di rango inferiore, quale il regolamento ministeriale, non può derogare alla disciplina primaria e, in effetti,

il Consiglio di Stato, con sentenza 3658 n. del 14.7.2014 – espressamente richiamato dalla Cassazione n. 28250/2017 citata – chiamato a pronunciare sulla legittimità degli atti amministrativi con i quali sono state disciplinate le operazioni di aggiornamento delle graduatorie, ha annullato il d. m. 8.4.2009 n. 42 nella parte in cui, in contrasto con la norma primaria, prevedeva la definitività della cancellazione.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3324 del 5.7.2017 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del d. m. n. 235/2014 per contrasto col citato comma 1 bis del d. l. n. 97 del



2004, nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti “depennati” in occasione dei precedenti aggiornamenti. I giudici amministrativi hanno disatteso la tesi dell’abrogazione sostenuta dal Ministero, rilevando che: “Né il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra contrastare con la qualificazione “a esaurimento” dalle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge”.

#### **4) ERRATA E/O FALSA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. – VIOLAZIONE DI UN DIRITTO PERFETTO.**

Il giudice di prime cure, disapplicando un principio già espresso dalla Corte di Cassazione in conformità, ha motivato che: *“Da ultimo va rilevato che il richiamo alla sentenza n. 5285/17 resa dalla Cassazione e prodotta dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto è fuorviante posto che, come la Corte ha sottolineato ( pag 4 ), quella fattispecie era diversa da quella qui oggetto di decisione riguardando un caso di docente iscritta con riserva nelle graduatorie”.*

La Cassazione - Sezione Lavoro n. 5285 del 1.3.2017 ha ribadito il diritto al reinserimento del docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E), ma che non ha successivamente presentato la domanda di aggiornamento.

La citata sentenza ha applicato il predetto principio ad un caso di docente inserito in Gae “con riserva” per non aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

La ricorrente, attuale appellante, è abilitata all’insegnamento e, come sopra evidenziato, regolarmente inserita “a pieno titolo” (non “con riserva”) nelle graduatorie ad esaurimento sino al 2011.

A maggior ragione, pertanto, è da ritenersi illegittima l’esclusione di un soggetto che, come la ricorrente, vi era inserita a pieno titolo e poi è stata cancellata per successiva omessa domanda di aggiornamento.

D’altro canto, la cancellazione dalle G.a.E è assolutamente illegittima in quanto, trovandosi già utilmente inserita nelle G.a.E. per gli aa.ss. 2007/2009 e 2009/2011, la ricorrente aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all’ordine di dette graduatorie.

**Mentre l’illegittima esclusione dalle graduatorie di cui si discute determina per l’interessata la definitiva impossibilità di essere immessa in ruolo in applicazione della normativa vigente che prevede, per il 50% delle immissioni in ruolo, l’assunzione dei docenti dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, la definitiva impossibilità di svolgere l’attività di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.**

Per altro verso, il Giudice di prime cure richiama a fondamento della sua illegittima decisione la sentenza



della Corte d'Appello di Torino n. 1081/2014 depositata il 19/1/2015 nel R.G. n. 497/2014, ovvero la stessa sentenza poi cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione predetta n. 5285/17 emessa in data 1.3.2017 che, invece, lo stesso Giudice ritiene “fuorviante” motivandone, erroneamente, la diversità di fattispecie rispetto a quella oggetto di decisione.

La motivazione è errata e contraddittoria.

Se da un lato, il Tribunale invoca a fondamento della sua ingiusta pronuncia, la Corte d'Appello di Torino n. 1081/2014 del 19.1.2015 ritenendone, quindi, la fattispecie analoga a quella oggetto della presente impugnazione, dall'altra disapplica il principio sancito dalla Corte di Cassazione n. 5285/2017 - avente ad oggetto proprio la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino, cassata – ritenendone la fattispecie diversa da quella decisa.

La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere totalmente riformata in quanto palesemente errata e, quindi, illegittima.

\* \* \*

In conclusione, l'iter giuridico sopra delineato, affermato sia in sede di merito da diversi Giudici del Lavoro, in primo e secondo grado, sia in sede di legittimità dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, deve far ritenere, senz'altro, il legittimo diritto della odierna appellante ad essere reinserita nella Terza fascia delle GAE della Provincia di Torino vigenti per il triennio 2014/2017 – e nelle more, di quello eventualmente successivo – con il punteggio posseduto al momento della cancellazione e con quello successivamente maturato per effetto dei titoli di servizio maturati medio tempore.

È parimenti fondata la domanda della concludente di ottenere dal Giudice adito una pronuncia che vincoli le amministrazioni resistenti a provvedere in conformità.

Alla luce delle considerazioni svolte pertanto, la ricorrente, in proprio,

### **RICORRE**

all'Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché, previi gli incumbenti di rito, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1879/2017 (R.G.L. N. 5036/2017) emessa da Tribunale di Torino-Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Clotilde Fierro in data 12.10.2017, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**PREVIO ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE**



## DISAPPLICAZIONE :

**A.** del provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti, in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Torino ha cancellato la ricorrente MARTINO Michela dalla graduatoria ad esaurimento classe di concorso A019 (attuale A046) per omessa presentazione della domanda di aggiornamento;

### **B. quali atti presupposti**

- **dell'art. 1 commi 2 e 3 del DDG 16 marzo 2007** nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- **dell'art. 1 comma 2 del D.M. 42 dell' 8 aprile 2009** nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- **dell'art.1 comma 1 del D.M n. 44 del 12 maggio 2011** nelle parti in cui prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- **dell'art. 1 comma 1 del D.M n. 235 del 1 aprile 2014** nelle parti in cui prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- del DM n. 325 del 3.6.2015 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di aggiornamento;
- del DM n. 495 del 22.6.2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di



aggiornamento;

- del DM n. 400 del 12.6.2017 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevedono e/o comunque si escludono dalle operazioni di aggiornamento i docenti abilitati già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ancorché cancellati d'ufficio per non aver presentato domanda di aggiornamento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota;

### **C. QUALE ATTO CONSEGUENZIALE**

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, vigente negli anni scolastici 2104-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A019, il nominativo e la posizione della Prof.ssa MARTINO MICHELA;

#### **- NEL MERITO,**

ritenuto sussistente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, condannare le Amministrazioni intimate ciascuna per la propria competenza ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto al reinserimento nella terza fascia della Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A019 (attuale A046) nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, posseduto al momento dell'illegittima cancellazione e successivamente maturato per effetto dei titoli di servizio more tempore acquisiti.

In via istruttoria, in caso di contestazione, ex art. 210 c.p.c., ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione/punteggio utile per il reinserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

\* \* \*

Con riserva di agire anche in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia sentenza impugnata n. 1879/2017 (R.G.L. n. 5036/2017) emessa dal Tribunale di Torino- Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Clotilde Fierro in data 12.10.2017, munita della prescritta attestazione di conformità;
2. fascicolo del giudizio di primo grado contenente i seguenti documenti:



- 1) pagina della graduatoria ad esaurimento in cui risulta il nome della ricorrente nella classe di concorso A019;
- 2) autocertificazione relativa ai titoli di servizio;
- 3) diffida via pec al MIUR in data 8.4.2016;
- 4) stato di famiglia;
- 5) ricevuta della Sovrintendenza Scolastica del Piemonte dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;
- 6) ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino-Sezione Lavoro.

\* \* \*

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

L'appellante, in proprio,

### **premesse che**

- il ricorso in appello ha per oggetto l'accertamento del diritto della al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per la classe concorsuale A019;
- L'art. 10 comma 5 della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà. per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A019 per gli anni scolastici 2014/2107, già parti nel giudizio di primo grado oggetto della presente impugnazione;

### **RILEVATO CHE**

- che la notifica del ricorso in appello nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero di destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni. contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 17 febbraio 1990 n. 106 “(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o delle Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene





pubblicato (...);

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- Il TAR del Lazio, quando è investito di azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l'urgenza e la trasformazione nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notificazione nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente la chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)”* (trib. Genova, Sez. Lav., R. G. 3578/11 – provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);
- sulla questione si già espresso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Pastore R.G.L. n. 4547/2015 e lo stesso Tribunale di Torino, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Fierro che ha pronunciato la sentenza impugnata, oggetto del presente giudizio di appello;

#### **RILEVATO, INFINE CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo: [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

affinché valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G. U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe concorsuale A019 (attuale A046) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR di seguenti dati:
- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;



- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “ tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe concorsuale A019 (attuale A046) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per la suddetta classe di concorso negli ambiti territoriali di Torino;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*Salvis iuribus.*

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato di € 259,00.

Con osservanza.

Torino, lì 12 gennaio 2018

Avv. Michela Martino

